

IL TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il collegio

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
A scioglimento della riserva assunta in relazione all'udienza cartolare del 2 Maggio 2022,
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. xxx/2021 R.G., avente a oggetto reclamo ex art. 669 *terdecies* CPC, avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione, in data 15.05.2021 e depositata in data 17.05.2021, promosso

DA

CREDITORE

CONTRO

DEBITORE

OSSERVA

Con ricorso ex art. 669 *terdecies* CPC, depositato in data 31.05.2021, il **CREDITORE** e per essa la **MANDATARIA SPA** ha chiesto la revoca con l'annullamento del provvedimento emesso in data 15.05.2021 dal Giudice Dott.(Omissis) del giudizio di opposizione R.G.E. N. (OMISSIS) /2020 promosso innanzi al Tribunale di Patti – con cui è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione chiesta dal **DEBITORE** e, per l'effetto, ha sospeso la procedura esecutiva n. OMISSIS/2020 R.G.E. ritenuto il difetto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario che si assume titolare del credito stesso.

Il Collegio, con ordinanza depositata il 28/03/2022 ed emessa a seguito dell'udienza cartolare del 4 Ottobre 2021, rilevato che il reclamo è stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, visti gli artt. 170 e 330 CP.C., ha ordinato il rinnovo della notifica da eseguirsi entro il 15 Aprile 2022; pertanto, ha rinviato il processo all'udienza del 2 Maggio 2022.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio **DEBITORE**, il quale ha chiesto:

" 1. In via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo per quanto in narrativa dedotto ed eccepito;

2. Sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle nuove censure sollevate, per la prima volta in questa sede, dalla controparte come pure del deposito dei nuovi documenti (allegati n. 9 e n. 10) - in quanto irrituali e/o tardivi, per quanto in narrativa esposto ed eccepito; 3. Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di **CREDITORE** srl e per essa della procuratrice speciale **MANDATARIA**, per quanto in narrativa dedotto ed eccepito e, per l'effetto, confermare in toto l'Ordinanza impugnata, emessa dal G.E. il 15-17/5/2021 all'esito della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione n. omissis/2020 R.G.E., sub procedimento. Con vittoria di spese e compensi".

All'udienza del 2 Maggio 2022, svoltasi a trattazione scritta, il reclamante ha chiesto: "Che l'Ill.mo Collegio adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e/o conclusione accolga il presente reclamo e, per l'effetto, revocare e annullare il provvedimento emesso in data 15.05.2021 dal Giudice Dott.(Omissis) nell'ambito del giudizio di opposizione omissis/2020 innanzi al Tribunale di Patti nonché disporre il prosieguo della procedura esecutiva R.G.E. N. omissis/2020".

1. Preliminarmente, è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del reclamo sollevata dal **CREDITORE** poiché il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza relativi al presente giudizio di reclamo sono stati notificati alla parte personalmente e non al difensore costituito, in violazione dagli artt. 170 e 330 CP.C..

Pertanto, secondo il **DEBITORE**, il reclamante è decaduto irrimediabilmente dalla possibilità di sanare il vizio di notificazione.

L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.

Secondo quanto disposto dall'art. 669 *terdecies*, primo comma "Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore".

Nel caso in esame, il Giudice del giudizio di opposizione, proposto dal **DEBITORE** nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. omissis/2020 R.G.E., al sub 1, sciogliendo la riserva all'udienza

cartolare dell'11/05/2021, ha pronunciato l'ordinanza impugnata in data 15/05/201, depositata in data 17/05/2021 e comunicata alle parti in pari data.

Poiché il reclamo avverso l'ordinanza impugnata, proposto con ricorso, è stato depositato in data 31/05/2021, ossia entro il termine perentorio di quindici giorni di cui al citato art 669 *terdecies*, comma 1, il reclamo è tempestivo e quindi ammissibile.

Inoltre, sebbene parte reclamante abbia irritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza alla parte personalmente e non, come previsto dagli artt. 170 e 330 C.P.C., al difensore costituito, ciò non preclude la possibilità del rinnovo della notifica.

Infatti, il processo cautelare uniforme è improntato all'assenza di formalità e dunque l'instaurazione del contraddittorio deve essere valutata nella sua effettività.

Deve precisarsi cioè che non possono essere applicate le norme del processo ordinario di cognizione e comunque, anche a riscontro della eccezione del reclamato, va osservato che in ogni caso non si verserebbe in ipotesi di notifica inesistente, essendo giunta alla parte *personalmente*.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *"L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. c."* (Cassazione civile sez. III, 08.09/2022, n.26511).

Pertanto, l'unico termine perentorio ai sensi dell'art 152 CPC è riferibile al termine per il deposito (che determina la litispendenza, e non quindi dalla notifica) del reclamo, che è stato rispettato.

Si aggiunga a maggior chiarezza, che anche nel processo ordinario il giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notifica che nella specie è stato ordinato e il cui termine è stato rispettato.

Invero, il reclamante ha provveduto alla rinotifica del ricorso introduttivo al difensore costituito e il reclamato si è costituito nel presente giudizio privo di preclusioni, se non quelle espressamente previste dalla normativa: il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.

2. In ordine al primo motivo di impugnazione, ossia l'erronea valutazione circa la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, si osserva quanto segue.

La Suprema Corte ha affermato che: *"E' principio largamente consolidato che "il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante"* (ex plurimis Cass. n. 21277 del 2019; Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 12616 del 2017)" (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 07/04/2021) 20-082021, n. 23257).

Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di merito che si è espressa in questi termini: *"Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, pertanto, si perfeziona con il solo scambio di consensi tra cedente e cessionario che attribuisce a quest'ultimo la qualifica di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva). La notifica prevista ex art. 1264 c.c. è necessaria soltanto per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto -in buona fede- al cedente, in luogo del cessionario, oltre che, in caso di cessioni diacroniche dello stesso credito, per risolvere il contrasto tra più cessionari"* (Corte appello Torino sez. III, 27/07/2022, n. 858).

Sulla scorta di tali principi, alla luce della nuova documentazione prodotta in sede di reclamo, si può affermare provata la legittimazione attiva di **CREDITORE** cessionario del credito.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

In particolare, con dichiarazione datata 24/05/2021 su carta intestata dell'Istituto di credito cedente, la Banca (omissis) ha affermato che: "il credito vantato nei confronti di (OMISSIS) - C.F. , derivante da finanziamento ipotecario n (OMISSIS) acceso presso la Filiale di Fumari in data 08.04.2011, è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. I e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la **BANCA** e la società **CESSIONARIA** Di detta cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017".

A tal uopo, è opportuno evidenziare che il numero di finanziamento ipotecario indicato nella dichiarazione di avvenuta cessione del credito del 24/05:2011, è lo stesso di quello indicato nei documenti allegati alla memoria di costituzione del reclamato (già prodotti in sede di opposizione all'esecuzione), ossia negli avvisi di scadenza rata e nelle quietanze di pagamento fino al 31/12/2012.

Inoltre, la dichiarazione di cessione di credito a opera della Banca trova riscontro nell'Avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla GU Parte Seconda n.(omissis) del 23-12-2017, ad istanza del creditore cessionario **BANCA**, la quale comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Banca (o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali ha fornito delle informazioni orientative, da cui si può facilmente desumere che il contratto di finanziamento di cui al presente giudizio rientra nella categoria dei crediti ceduti, trattandosi di contratto di finanziamento formalizzato con atto pubblico del 2011 e trattandosi di rapporto giuridico "in sofferenza" alla data indicata nell'Avviso pubblicato nella G.U., dal momento che dalla documentazione prodotta dal reclamante, risulta effettuato l'ultimo pagamento in data 31/12/2012, con un residuo capitale di E 44.041,00 e sette rate a scadere.

Pertanto, sebbene l'avviso di cessione di credito oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o. l'iscrizione nel registro delle imprese) di per sé non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, tale documento valutato alla luce di altri, può costituire prova dell'avvenuto negozio di cessione.

In particolare, nella vicenda in esame, la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione del credito oggetto della procedura esecutiva oggetto di opposizione e poi di reclamo, costituisce prova dell'avvenuta volontà di cedere il credito, mentre la richiesta del cessionario di dare avviso della cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale può essere considerata come manifestazione di volontà di subentrare in luogo del cedente, tenuto conto anche che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è un forte strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati, con possibilità di controllo per gli interessati di dichiarazioni mendaci.

Ciò premesso, ha fatto bene il primo Giudice a ritenere non provata la legittimazione attiva del creditore precedente alla luce del solo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla GU, ma, valutati gli ulteriori documenti prodotti in sede di reclamo, in particolare la dichiarazione di avvenuta cessione da parte del creditore cedente, si può considerare provata la legittimazione attiva di CREDITORE a procedere ad esecuzione.

Di talché, in tale sede non si ritengono sussistenti né il *fumus* né i gravi motivi che hanno addotto il Giudice del primo esame alla sospensione dell'esecuzione.

Assorbito, quindi, il secondo motivo di impugnazione.

3. Per quanto riguarda l'eccezione di tardività della produzione documentale sollevata dal reclamato, è opportuno richiamare la norma di cui all'art. 669 *terdecies*, comma quattro: "(..) *Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti* (..)".

Tale chiaro dettato normativo è chiarito e spiegato dalla giurisprudenza di merito la quale afferma che: "*Nel procedimento cautelare il ricorrente può colmare avanti al Collegio le lacune probatorie occorse in fase monocratica, vista la natura completamente devolutiva del reclamo cautelare e visto il dettato dell'art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., seconda proposizione, che ammette in modo esplicito la possibilità di produzione di documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione*" (Tribunale Reggio Emilia sez. I, 11/02/2019).

4. Per ciò che concerne le spese occorre osservare quanto segue.

Con riferimento al procedimento di opposizione, pur vero che l'attuale reclamato in quel procedimento è stato vittorioso, cionondimeno alla luce delle attuali risultanze è emerso come non sussistano motivi idonei alla sospensione del processo esecutivo.

Pertanto il reclamato deve essere considerato parzialmente soccombente anche in relazione alla fase di opposizione.

Tuttavia, al contempo, deve essere confermata la soccombenza nel procedimento di opposizione, sebbene parziale, di **CREDITORE**, che non ha adeguatamente fornito prova della propria legittimazione sin dalla prima contestazione nel corso del procedimento di opposizione, come invece sarebbe stato suo onere.

Sulla scorta del criterio di causalità, infatti, deve rilevarsi che **DEBITORE** determinato a ricorrere in opposizione, in carenza in quella fase- di documentazione probante l'avvenuta cessione.

Ne scaturisce che, a riforma dell'ordinanza ivi pronunciata, valutata oggi l'assenza dei motivi fondanti la sospensione, le spese del procedimento di opposizione vanno compensate.

Quanto, invece, al presente procedimento di reclamo, il **DEBITORE** deve essere ritenuto integralmente soccombente.

Invero, nonostante anche il procedimento di reclamo scaturisca dalla insufficiente documentazione prodotta dal cessionario nel corso del processo esecutivo, tuttavia occorre osservare che: a. a seguito della nuova produzione documentale, sono venute meno le considerazioni a fondamento della sospensione per carenza di prova della legittimazione attiva; b. gli ulteriori motivi dedotti dal reclamato con la memoria responsiva sono infondati, come esposto *supra*.

Dunque, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (avuto riguardo all'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria) di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 371'2018, per scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.

P.Q.M.

revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione chiesta da **CREDITORE** e per l'effetto:

- dispone la prosecuzione del processo esecutivo;
- compensa le spese di lite relative al procedimento di opposizione;
- condanna **DEBITORE** alle refusione delle spese processuali relative al presente procedimento di reclamo, in favore del reclamante, che liquida in euro 3.146,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, ove dovuti come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del 24 Ottobre 2022.

EX